



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio e composto dai giudici

Dott.ssa Silvia Bianchi Presidente

Dott. Carlo Azzolini Giudice rel. ed est.

Dott.ssa Anna Battaglia Giudice

Nel procedimento n. RG 67-1/2025,
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Visto il ricorso ex art. 44 co. 1 CCII depositato in data 14.03.2025 con cui la società UTM Unione Tipografica S.r.l. in liquidazione, in sigla UTM S.r.l. in liquidazione, con sede in Marcon (VE), via Pialoi 82, ha chiesto al Tribunale di Venezia di essere ammessa ai benefici della procedura di concordato preventivo con riserva;

rilevato che, con decreto ex art. 44 co. 1 CCII pubblicato in data 20 marzo 2025, il Tribunale di Venezia ha assegnato alla Società, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII, termine di sessanta giorni ai fini del deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39 co. 1 e 2 CCII oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che, con decreto d.d. 20 marzo 2025, il Tribunale ha altresì concesso alla Società le misure protettive di cui all'art. 54 CCII;

rilevato che, nel rispetto di tale termine -poi prorogato di ulteriori 60 giorni- concesso dal Tribunale, con domanda depositata in data 17 luglio 2025, la Società ha chiesto al Tribunale di Venezia di essere ammessa ex art. 47 CCII alla procedura di concordato preventivo liquidatorio ex art. 84 co. 4 CCII, da attuare secondo le modalità e le tempistiche indicate nel piano di concordato allegato;

visti la proposta di concordato, il piano e le relazioni ex artt. 87 comma 3, 84 comma 5 CCII;

acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale;

considerato che, ai fini della valutazione ex art. 47 co. 1 CCII, il Tribunale, anche tenuto conto delle valutazioni espresse dal commissario giudiziale nel suo parere d.d. 30.09.2025, con provvedimento d.d. 16.10.2025 ha concesso alla ricorrente termine di 15 giorni per offrire chiarimenti;

considerato che, entro il termine concesso, la società preponente, con memoria integrativa, ha riscontrato la richiesta del Tribunale nei seguenti termini:

- ✓ la perizia allegata avrebbe tenuto conto dello stato di fatto dei beni cosicché non sarebbe possibile un deprezzamento ulteriore degli stessi, peraltro oggetto, nel frattempo, di manifestazione di interesse e di una proposta di acquisto (docc. 1-6), anche in ragione del fatto che non tutti sarebbero colpiti dal "superamento tecnologico";
qualora la vendita non si perfezionasse ai valori di stima indicati, la stessa, nel caso di prima asta deserta, avverrà mediante sollecitazione del mercato con indizione di successive gare con ribassi gradati dal 5% al 15% con conseguente "integrale soddisfacimento dei creditori prededucibili, dei creditori privilegiati nonché ad un soddisfacimento dei creditori chirografari ampiamente superiore al minimo del 20% applicabile al concordato con liquidazione del patrimonio"; prospettiva, questa, migliore rispetto al ribasso del 25% nell'ipotesi liquidatoria, stimato mutuando l'ipotesi di vendita immobiliare con 'offerta minima', in primo esperimento, con riduzione del 25%;

- ✓ per effetto dei riallineamenti contabili operati al 31.12.2020 -fonte di responsabilità in capo agli amministratori- il patrimonio netto della società sarebbe risultato a quella data già eroso in misura prossima a quella riscontrata al 31.12.2024, ragion per cui l'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori oggi non sarebbe utilmente esperibile; in ogni caso, anche a voler ravvisare un aggravamento del deficit imputabile alla condotta degli amministratori, questo dovrebbe comunque compararsi con i costi insopprimibili che la società avrebbe dovuto comunque sopportare qualora posta tempestivamente in liquidazione (art. 2486 co. 3 c.c.); ancora, nessun plusvalore latente dell'attivo al 31.12.2020 potrebbe attribuirsi all'immobile posto che la perdita di capitale è avvenuta in epoca di piena crisi pandemica con conseguente incerta situazione di mercato; tuttavia, anche a voler individuare una differenza tra il patrimonio netto del dicembre 2020 e quello del dicembre 2024 in ragione della retrodatazione del plusvalore latente dell'immobile per come stimato dall'Arch. Minoia, il danno imputabile alla condotta degli amministratori ammonterebbe a circa € 300.000, valore che, in ogni caso, risulterebbe integralmente assorbito dai costi insopprimibili quantificati dall'attestatore in € 320.000;

osservato che ai fini dell'apertura del concordato, ex art. 47 co. 1 lett. a) CCII, il Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, deve verificare, anche con riguardo alla corretta formazione delle classi, in caso di concordato liquidatorio (qual è quello di specie), l'ammissibilità della proposta, intesa come conformità all'art. 84 co. 1, 4 e 5 CCII, e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

ritenuto, allora, che sussistano i presupposti oggettivi -oltre che soggettivi- per la sua apertura poiché, per un verso, non sono previste azioni programmatiche non contemplate dalla legge, mentre, per altro verso, le azioni previste non appaiono di per sé manifestamente inadeguate alla realizzazione dell'obiettivo indicato nel piano;

considerato, invero, che -ferma l'esigenza, già espressa dal Commissario Giudiziale, di approfondire, anche mediante il supporto di professionisti ausiliari, in sede di relazione ex art. 105 CCII: l'entità del passivo; la corretta valutazione dell'attivo; la correttezza delle stime effettuate nel piano e nella proposta- risultano rispettati i requisiti di legge atteso che:

- il piano e la proposta, in conformità all'art. 84 co. 4 CCII, prevedono i seguenti elementi: a) la messa a disposizione dei creditori della somma di almeno € 453.000, quale ricavato dalla vendita dell'immobile sociale sito in Marcon (VE) e della somma di almeno € 240.420 quale ricavato dalla vendita dei beni mobili; cessioni che avverranno previo esperimento di gare a cura del Liquidatore; b) la messa a disposizione dei creditori di tutti gli altri attivi esistenti al 14.3.2025, di complessivi € 46.100 quale sommatoria di disponibilità liquide, crediti tributari, crediti verso altri, crediti verso clienti; c) la messa a disposizione -condizionata all'omologa- dei creditori di € 75.000,00, quali risorse esterne, pari al 10% dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda in conformità a quanto previsto dall'art. 84, co. 4, CCII. Tali risorse esterne, provenienti da Radames Bissacco e Armando Camuffo, dovrebbero concorrere ad assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo; d) il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi, dei crediti prededucibili maturati nel corso della procedura concordataria; il pagamento delle spese di giustizia nonché degli onorari dei professionisti che hanno assistito la Società in Procedura, in misura integrale entro sei mesi dall'omologa; il pagamento integrale dei creditori privilegiati entro sei mesi dall'omologa; il pagamento, parziale, dei creditori chirografari (naturali o degradati) nella misura del 36,78%, entro un anno dall'omologa;
- sulla scorta delle perizie di stima redatte e della documentazione fornita dalla stessa società, la cui veridicità e attuabilità è stata attestata dal professionista incaricato, i dati su cui il piano si fonda risultano attendibili, per cui non è irragionevole ritenere che dalla liquidazione dell'attivo

concordatario la procedura avrà la possibilità di sostenere integralmente le spese prededucibili e di soddisfare i creditori privilegiati nonché ad un soddisfacimento dei creditori chirografari superiore al minimo del 20% applicabile al concordato con liquidazione del patrimonio. Il piano non appare dunque manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, l'attestatore avendo -con motivazione logica- accertato ex art. 87 co. 3 CCII l'idoneità del Piano a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (laddove, a suo dire alla luce dei dati raccolti, l'attivo realizzabile consentirebbe di pagare integralmente i creditori prededucibili e i creditori privilegiati mentre *“I creditori chirografari verrebbero soddisfatti ad una percentuale pari al 32,04% come da dettaglio indicato nell'allegato 16 del piano: nello scenario liquidatorio, nessuna soddisfazione viene offerta a MCC per il rischio di escussione della garanzia prestata a favore delle banche”*);

- la documentazione prodotta è completa e regolare;
- fermo il carattere facoltativo della ripartizione in classi dei creditori nel concordato liquidatorio in assenza delle eccezioni di cui alle eccezioni di cui all'art 85 CCII, nella fattispecie, i creditori chirografari interessati -fornitori e istituti di credito (per i quali è previsto il pagamento entro un anno dall'omologa)- sono stati suddivisi in due classi (Classe 1 per i fornitori; Classe 2 per gli istituti di credito accumulati dalla garanzia prestata dal terzo MedioCreditoCentrale), le quali appaiono avere posizione giuridica e interessi economici omogenei ai fini del voto;

ritenuto, quindi, che, allo stato, la proposta sia meritevole di considerazione da parte del ceto creditorio, a cui la stessa dovrà essere sottoposta per eventuale approvazione;

visto l'art. 47 CCII

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di UTM Unione Tipografica S.r.l. in liquidazione, in sigla UTM S.r.l. in liquidazione;
 - 2) delega per la procedura il Giudice dott. Carlo Azzolini;
 - 3) conferma quale Commissario Giudiziale la dott.ssa Lucia Milani;
 - 4) fissa quale data iniziale per l'espressione del voto dei creditori il 4.05.2026 e quale data finale il 19.05.2026, disponendo che il voto sia espresso per mezzo di posta elettronica certificata inviata al Commissario giudiziale e che, all'esito della votazione, il commissario provveda agli adempimenti previsti dall'art. 110 CCII;
 - 5) fissa termine sino al 20.12.2025 per la comunicazione del provvedimento a cura del commissario giudiziale ai creditori;
 - 6) determina in € 5.000,00 l'ammontare delle spese da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura;
 - 7) dispone che la società depositi mensilmente una relazione sulla situazione economico – patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
 - 8) dispone che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'art. 45 CCII.
- Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5.11.2025

Il giudice rel.

Dott. Carlo Azzolini

Il Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi